

## Verbale incontro del 18 novembre 2025 – Riunione Ordinaria

### Presenti:

Francesca Mordini – Giorgio Fiocchi - Marco Malagoli – Augusto Gambuzzi – Valeria dal Borgo

Leo Di Federico (da remoto) - Roberto Ferrari (da remoto)

La riunione si svolge in presenza presso la Sala Arletti (sala corsi), sede Ordine, Via Vivarelli n.2, al primo piano dell’Edificio MO52, e si apre alle ore 18:30.

### Ordine del giorno:

1. Analisi casi pratici proposti dai membri della commissione;
2. Organizzazione prossimi moduli corso aggiornamento 40H;
3. Varie ed eventuali

### Aggiornamento Testo Unico Sicurezza con il D.L. 159 DEL 31 OTTOBRE 2025

Il DL è già in vigore dal 31/10/2025, ma dovrà essere confermato con Decreto Attuativo entro il 31/12/2025

Sul portale WEB “punto sicuro” sono riportate le principali novità; quelle più interessanti sono:

- Modifica all’art. 115: protezione contro le cadute dall’alto
- Introduzione del Badge digitale per tutte le maestranze

APPUNTI SUL DL Decreto legge 31/10/25 n. 159

#### ***DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali***

***decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159*** recante “***Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile***”.

*Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025) e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade e perde efficacia sin dall’inizio. E, come spesso accaduto in passato, in fase di conversione in legge sarà possibile introdurre altre novità e modifiche al testo originario.*

*Le principali novità del DL sono relative al **badge digitale**, alla patente a crediti, alle **norme tecniche**, alle **tutele degli studenti**, al **potenziamento della vigilanza**, alle novità per il **volontariato** e per la rilevazione dei **mancati infortuni** e alla **sorveglianza sanitaria**.*

#### ***Le novità del DL 159/2025: dispositivi di protezione individuale***

*Gli **indumenti di lavoro** assumono la caratteristica di DPI.*

Si tratta di una modifica all'**articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro)**, comma 4 del Testo Unico: la lettera a) del comma 4 è sostituita (praticamente aggiungendo una frase rispetto al testo precedente).

4. Il datore di lavoro:

**a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;**

Questa la lettera a) sostituita: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante

#### **Le novità del DL 159/2025: sistemi di protezione delle cadute dall'alto**

Veniamo ora ad alcune modifiche in materia di **sistemi di protezione delle cadute dall'alto**.

Al punto i) si indica che l'**articolo 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)** del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 è integralmente sostituito. Il nuovo articolo, rispetto alla precedente versione, non solo ribadisce la **priorità delle misure collettive** (nell'articolo si parla di parapetti e reti di sicurezza), ma definisce più chiaramente le tipologie di sistemi di protezione individuale (**sistemi di trattenuta**, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta).

Ecco il nuovo art. 115

#### **Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto**

**1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:**

- parapetti;
- reti di sicurezza.

**2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:**

- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.

**3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.**

**4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.**

**5. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4 e all'articolo 116.**

#### **Le novità del DL 159/2025: sicurezza delle scale verticali permanenti**

Infine, ci soffermiamo, sempre con riferimento all'**articolo 5** del DL 159/2025, sulla sicurezza di un'attrezzatura importante per garantire l'accesso sicuro a edifici, infrastrutture e impianti e: le **scale verticali permanenti**. Ricordiamo, a questo proposito, che è stata pubblicata nel 2024 una norma tecnica, la **UNI 11962**, che introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall'alto.

La modifica riguarda l'**articolo 113** (Scale) del Testo Unico dove il comma 2 è completamente sostituito e ora fa riferimento, oltre che alla **gabbia di sicurezza**, anche ai **sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto**.

Questo è il vecchio comma 2:

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Riprendiamo, infine, i primi due commi dell'articolo con le modifiche operate dal DL 159/2025:

#### **Articolo 113 - Scale**

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

**2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.**

*problema del commissioning*

Art. 148 sembrerebbe che le linee vita non costituiscano MAI il modo corretto di operare.

#### **Temi proposti dai membri della commissione**

- Vengono menzionate le "Linee Guida della Regione Lombardia" come buon riferimento sui temi della sicurezza.
- Depositi di oli e gas nei cantieri: viene citato un documento dei Vigili del Fuoco che consente di considerare i depositi fino a 6'000L come temporanei, installabili senza necessità di autorizzazione dei VVFF, a condizione che vengano rispettate alcune importanti prescrizioni: idonea posizione, idonea segnaletica, adeguati dispositivi di spegnimento. Il documento citato verrà messo a disposizione della commissione
- Discussione sulle regole sulla formazione dei datori di lavori in base al nuovo Accordo Quadro Stato Regioni del 2025. La formazione da CSP/CSE copre i requisiti della formazione per il Datore di Lavoro

- Caso di inizio di attività in una parte del cantiere (con lavori non ancora conclusi): è consigliato al CSE preparare una comunicazione in cui si indica la consegna parziale in attesa di agibilità
- Valeria Dal Borgo ci spiega che si è presentata la possibilità di visitare il cantiere dell'importante edificio "City Wave" c/o City Life a Milano, grazie alla disponibilità della ditta CMB. La ditta ha creato un protocollo sulla sicurezza denominato "Sicuri per mestiere", che ha previsto anche la creazione di un "campo prove" per la sicurezza all'interno del cantiere. C'è la volontà di organizzare una visita al cantiere eventualmente coinvolgendo anche altre Commissioni dell'Ordine (Strutture a Management).
- Leo di Federico presenta infine la possibilità di organizzare un incontro con rappresentanti di ASL per la spiegazione dei loro criteri per la vigilanza nei cantieri, in maniera analoga a quanto già fatto con la Cassa Edile. Si potrà organizzare un incontro con gli organo di vigilanza dei cantieri e coinvolgendo altre Commissioni dell'Ordine.

### **Varie ed eventuali**

Francesca Mordini ricorda che era rimasta in sospeso una attività dalla scorsa estate. Si ribadisce che si si potrà rispondere al gruppo del supporto informatico dopo aver valutato di nuovo con la segreteria dell'Ordine come è possibile gestire questo supporto.

Si propone un breve incontro di saluto al termine del corso del 15/12.

La prossima riunione della Commissione sicurezza cantieri è fissata per:

**Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18,30**

**Luogo** presso la **Sala Arletti (sala corsi)** della nuova sede dell'Ordine in Via Vivarelli n.2, al primo piano dell'**Edificio MO52** - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" Modena (MO).

La riunione si chiude alle ore 19.35

Il consigliere referente

Ing. Anna Bacchelli

I Coordinatori della Commissione

Ing. Francesca Mordini

Ing. Leo Di Federico